

# REGIONE SICILIANA

## CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2377 DEL 2015

**Oggetto:** Corte d'Appello di Palermo – Sezione Lavoro. Ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. promosso da Fisco Claudio Maria+1 per l'udienza del 12/11/2015. Affidamento incarico legale.

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di ottobre in Palermo nella sede dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, il sottoscritto Calogero Paolo Mascellino, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 – Gela ai sensi del D.A. n. 43/GAB del 03/08/2015.

Con l'intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile.

**Vista** la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

**Visto** il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.

**Vista** la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica.

**Premesso che**

- in data 26/05/2015 è stato notificato ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. avanti la Corte d'Appello di Palermo-Sezione lavoro da parte di Fisco Claudio Maria e Genco Giuseppe contro il Consorzio di Bonifica 5 Gela, unitamente al decreto di fissazione d'udienza per il 12/11/2015;
- con tale atto, i ricorrenti hanno riassunto la causa che era pendente tra le parti avanti la Corte di Cassazione conclusasi con sentenza n. 2545 del 5/11/2014, depositata il 10/02/2015 che ha accolto l'impugnazione proposta dal Consorzio;
- la vicenda trae origine dal ricorso introduttivo del 18/04/2003, con il quale i ricorrenti, dipendenti del Consorzio di Bonifica del Salso Inferiore di Caltanissetta ed ora del Consorzio di Bonifica 5 Gela, si rivolgevano al Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta chiedendo il pagamento di somme a titolo di indennità giornaliera di rischio per ogni giornata di effettiva applicazione ai sistemi elettronici, loro corrisposta dal soppresso Consorzio del Salso Inferiore citato, oltre ancora accessori di legge;
- la Corte di Cassazione, con la suddetta sentenza ha, come sopra detto, accolto il ricorso del Consorzio per l'annullamento della sentenza n. 333/2008 della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva rigettato l'appello proposto dal Consorzio avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva accolto le domande dei ricorrenti volte ad ottenere il pagamento dell'indennità giornaliera di rischio;
- la stessa Corte di Cassazione nel cassare la sentenza impugnata per la motivazione che “ *non ha compiuto alcuna valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti*”, ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Palermo al fine di effettuare l'anzidetta valutazione ed anche per il regolamento delle spese di lite.

**Vista** la consortile prot. n. 2190 del 02/09/2015 con la quale il Consorzio di Bonifica 5 Gela nell'informare il sottoscritto Commissario Straordinario del suddetto ricorso, propone di resistere in giudizio ritenendo infondati i motivi in essi espressi.

**Richiamato** il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, deliberazione n. 19/2009/PAR Sezione di controllo della Basilicata) e del Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730), in base al quale l'incarico alla difesa in giudizio di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma nel novero dei contratti d'opera ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, ed è pertanto conferibile in via diretta.

**Vista** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011, nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessaria distinzione fra l'appalto di servizi legali, di cui all'Allegato II B, del D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, come un mero contratto d'opera intellettuale.

**Ritenuto** quindi di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Consorzio nel giudizio in oggetto nominando un legale di fiducia esterno individuato nella persona dell'Avv.

Mania Giuseppina Randazzo che interpellato al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità.

**Visto** il D.M. n. 55/2014 del 10/03/2014, pubblicato sulla G.U. del 02/04/2014, con il quale sono state pubblicate le tabelle dei compensi professionali che sostituiscono le precedenti tabelle di cui al D.M. n. 140 del 20/07/2012.

**Ritenuto** di stabilire che il compenso (onorari e diritti di avvocato) dovrà essere corrisposto, tenuto conto del valore della controversia, ai minimi della tariffa forense decurtati del 30% in meno in relazione alle voci di attività che verranno effettivamente svolte, a conclusione del giudizio e previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta, del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.

**Vista** la proposta dell'Area Amministrativa in argomento.

**Con il parere consultivo** positivo del Direttore Generale Dott. Vincenzo Caruso.

**Senza la partecipazione**, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, del Collegio dei Revisori dei Conti scaduto il 18/05/2015 ai sensi del Decreto Assessoriale n. 570/2012.

**Visto** lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 del 9.3.99.

**Visto** il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215.

## DELIBERA

- I. **Di costituirsi in giudizio** per il Consorzio di Bonifica 5 Gela al fine di resistere al ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. promosso avanti la Corte d'Appello di Palermo – Sezione Lavoro da Fisco Claudio Maria e Genco Giuseppe per l'udienza del 12/11/2015.
- II. **Di conferire** a tal fine l'incarico di difesa e rappresentanza all'Avv. Mania Giuseppina Randazzo con studio legale in Palermo via Geh. Primondi n. 2/4, affinché faccia valere ogni consentita difesa, eccezione, azione e/o istanza in favore del Consorzio predetto.
- III. **Di stabilire** che il compenso (onorari e diritti di avvocato) dovrà essere corrisposto, tenuto conto del valore della controversia, ai minimi della tariffa forense decurtati del 30% in meno in relazione alle voci di attività che verranno effettivamente svolte, a conclusione del giudizio e previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la



